

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Adottato con deliberazione di C.C. n. 29 del 15/06/1994;
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 53 del 26/09/1994;
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 31 del 26/09/1995;
- Integrato con deliberazione di C.C. n. 122 del 23/12/1999;
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15/01/2001;
- Integrato con deliberazione di C.C. n. 13 del 06/02/2002;
- Integrato con deliberazione di C.C. n. 142 del 23/12/2002;
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 26/03/2007;
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 20/06/2011;

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui capo I° del D. Lgs 15/11/1993 come previsto dall'art. 3 del comma 1 del detto D. Lgs .

2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito e separato regolamento.

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e di esclusiva competenza comunale viene gestito come previsto dall'art. 25 del D. Lgs 25/11/1993 n. 507 in forma diretta.

ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507 entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'assessore preposto dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) organizzazione del personale
- b) eventuale fabbisogno dei locali mobili e le attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere preposte eventuali iniziative non di sua competenza ritenute utile per il miglioramento del servizio .

4. Tutti i provvedimenti del Funzionario Responsabile assumano la forma di determinazione dovranno essere numerati con un'unica numerazione annuale progressiva continua un originale munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della giunta comunale.

Art. 4 . PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

(art. 5 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507)

1.La diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

(*Art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993. n .507*)

1.Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2.E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

CAPO II – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

(Art. 3, Comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) -

ART. 6 OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al Comune o al concessionario apposite dichiarazioni anche cumulative esclusivamente sul modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.
2. Sarà cura del funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino modificazioni della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguenti nuove imposizioni fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 7 – CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(art. 8 comma 4 del D. Lgs 15/11/2003 n. 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo espressamente previsto;
 - all'art. 13 - effettuata con veicoli;
 - all'art. 14, commi 1,2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

- all'art. 15:

- comma 1 effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze
- comma 2 effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- comma 3 effettuata con palloni frenati e simili;
- comma 4 effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- comma 5 effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 8 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio di cui all'art. 3 proporrà alla Giunta il piano generale degli impianti. I criteri a cui si farà riferimento per la stesura del piano che dovrà comunque contenere il censimento degli impianti esistenti sono i seguenti:

- a) il piano dovrà tener conto della concentrazione demografica ed economica attuale e potenziale per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio – culturale;
- b) il piano dovrà altresì essere conforme alle norme del codice della strada e al regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso (D.P.R. 16/12/1992 n. 475);
- c) il piano dovrà inoltre rispettare il contesto urbanistico e di vincoli di tutela ambientale e paesaggistica nonché ogni altro elemento utile a tale scopo;
- d) ai fini del rispetto dei sopra citati punti nel piano saranno stabiliti degli indici di affollamento degli impianti sul territorio.

ART. 9 TIPOLOGIE E QUANTITA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Agli effetti delle norme regolamentari riguarda l'imposta di pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni si intendono impianti pubblicitari quelli definiti come tale dall'art. 47 comma 7 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada) e di competenza del Comune approvare la caratteristiche tecnico strutturale degli impianti in relazione alle loro ubicazioni alle norme del codice della strada ad ogni altro vincolo di natura ambientale e per esigenze di pubblico interesse.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni e la sua ripartizione ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507 vengono così determinate:

- a) affissioni di natura istituzionale sociale o comunque prive di rilevanza economica il 20%;
- b) affissioni di natura commerciale l'80%.

La superficie massima degli impianti per le affissioni dirette da attribuire ai privati non potrà superare il 5% della superficie effettiva degli impianti per le pubbliche affissioni. La quantità delle insegne e la distribuzione sul territorio viene determinata dalle richieste avanzate dagli interessati dalla distribuzione territoriale degli esercizi delle licenze di attività economiche in genere.

ART. 10 PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, Comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:
 - per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993);
 - per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993), superiori a 30 giorni;sarà rilasciata dal Sindaco.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano chiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di giorni 30.

ART. 11 RIMBORSO DI SPESE

1. La richiesta di autorizzazione di cui al precedente art. 10 dovrà essere effettuata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Tale autorizzazione verrà rilasciata sempre in competente bollo ed in applicazione dei diritti di segreteria, fatte salve eventuali agevolazioni previste dalla legge.

ART. 12 ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata al personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

CAPO IV – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

ART. 13 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

(Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'imposta sulla pubblicità *si determina* in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al *metro* quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità con esclusione dei mezzi bifacciali per cui le superfici vanno separatamente considerate..
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2 e 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 14 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se è superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere

corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Il relativo ruolo, formato e reso esecutivo, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è divenuto esecutivo ovvero in caso di sospensione della riscossione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

4. Il contribuente può richiedere la restituzione di somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

ART. 15 PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA COMUNALE

(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché del pagamento di canoni di locazione e di concessione.

L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la commissione edilizia e in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 16 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

(Art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507)

Il Comune, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, procede notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato di accertamento in rettifica e d'ufficio.

Gli avvisi devono indicare il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblico, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute, e dei relativi interessi.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del Responsabile del Procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione dell'imposta.

ART. 17 TARIFFE

Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune o al concessionario che vi subentra un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs 15 novembre 1993 n., 507 con le maggiorazioni le riduzioni e le esenzioni di cui agli art. 7, 16 e 17 del richiamato D. Lgs.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 18 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

(art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Trovano applicazioni le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507.

ART. 19 ESENZIONI DALL'IMPOSTA

(Art 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l) la pubblicità volta in forma istituzionale dal Comune in via esclusiva anche in forma associata con altri Enti Locali Territoriali;
- m) la pubblicità svolta a sostegno diretto ed esclusivo di azioni di valorizzazione e promozione del territorio, purché svolte in modo esclusivo dall'Ente o da Associazioni partecipate dallo stesso Comune.”

di esentare qualsiasi forma di pubblicità effettuata all'interno dei locali e strutture di proprietà comunale e visibile solo all'interno degli stessi

A decorrere dal primo gennaio 2001 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus, di cui all'art. 10 del D. Lgs 4/12/1997 n. 460, sono esonerate dal pagamento dei tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e

corredata da certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus, istituita presso il Ministero delle Finanze, e da decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.

ART. 20 GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Direttore di Ragioneria ed il Funzionario Responsabile di cui al precedente articolo 3) sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 21 CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento e ammesso ricorso:

- a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta commissione tributaria provinciale dopo il suo insediamento secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs 31/12/1992 n. 546 recante: "disposizione sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della L. 30/12/1991 n. 413";

CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI

(Art. 13, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

ART. 22 DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico è in genere su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) art. 23 del codice della strada emanato con D. Lgs 30/11/1992 n. 285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre n. 495.

ART. 23 LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico fisso o mobile in modo da essere percepibile dalle vie o ad altro luogo pubblico è vietata dalle ore 12.30 alle ore 15.30 e dalle ore 19.30 alle ore 10.00.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo e durante le ore di lezione o di cerimonie in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dell'intensità del mezzo diffusivo non dovrà superare in ogni caso la misura di 70 phon.

ART. 24 LIMITI ALLA PUBBLICITA MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario può essere vietata per ragioni di decoro o di natura estetica o ambientale.
2. La pubblicità è effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie è consentita esclusivamente negli spazi messi appositamente a disposizione dal Comune.

CAPO VI SANZIONI

ART. 25 SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

(Art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa sull'importo dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato pari a quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997.
- 3 .Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è consentito l'accertamento con adesione con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.218/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 26 SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206,00 a euro 1.549,00, minima e massima, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8.

CAPO VII - NORME FINALI

ART. 27 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 28 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 29 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 30 ENTRATA IN VIGORE

1. In sede di prima applicazione il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° Gennaio 1994.